

## RAPPORTO.

della Commissione della Gestione  
sul messaggio 28 aprile 1964, concernente la costituzione di depositi  
di materiale di medicazione per i tempi di guerra

(del 29 maggio 1964)

Il messaggio del 28 aprile 1964 concernente la costituzione di depositi di materiale di medicazione per i tempi di guerra che il Consiglio di Stato ha sottoposto al Gran Consiglio, non può non sollevare qualche perplessità di carattere psicologico. Si stenta, infatti, a ritenere possibile, dopo le carneficine e le rovine di due guerre mondiali, — il cui ricordo non può ancora considerarsi sopito — lo scoppio di una nuova guerra. Le aumentate possibilità economiche e finanziarie del popolo, dovrebbero, pertanto, poter essere destinate non a provvedimenti atti a lenire le conseguenze di possibili guerre, bensì ad attuare quelle opere sociali che anche in paese progrediti, come la Svizzera, sono ancora inadeguate.

Comunque, siccome governare vuol dire anche prevedere, il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha invitato i Cantoni, con circolare confidenziale del 20 giugno 1962, a partecipare alla costituzione di riserve decentrate di materiale di medicazione per i tempi di guerra, la cui base giuridica è data dalla legge federale del 30 settembre 1955 concernente la preparazione della difesa nazionale economica. Secondo i calcoli contenuti in diverse tabelle annesse alla citata circolare confidenziale, il volume complessivo dei depositi da costituire — che nel Ticino dovrebbero essere cinque distribuiti nel Mendrisiotto, Luganese, Bellinzonese, Valli superiori, Locarnese e Valli — si aggira sui 500 mc., per un peso di circa 105,650 kg. e per i quali l'area necessaria prevista è di 200 mq. La spesa prevista per gli stessi è calcolata in Fr. 1.929.369,—, di cui il 35 % a carico del Cantone e cioè Fr. 672.100,— da versarsi in quattro quote annuali di Fr. 168.025,—. In questa spesa non sono tuttavia comprese le spese di immagazzinamento (affitto di locali o eventuale acquisto di speciali baracche).

Per la partecipazione alle spese in parola da parte dei Cantoni, manca ancora effettivamente la base giuridica, ma è in preparazione un'aggiunta all'art. 6 della legge federale del 30 settembre 1955 per autorizzare appunto la Confederazione a chiedere il contributo dei Cantoni, aggiunta che sarà sicuramente approvata dalle Camere federali. Nessun Cantone, infatti, ha sollevato opposizioni al provvedimento federale, per cui non si può pensare alla possibilità per il nostro Cantone di sottrarsi alla partecipazione alle spese di cui abbiamo detto sopra.

Il Consiglio di Stato non ha dato seguito subito all'invito della Confederazione nella speranza che l'evoluzione della situazione internazionale inducesse l'Autorità federale a rinunciare alla costituzione dei depositi in parola — sulla cui opportunità il Consiglio di Stato stesso era e rimane scettico — o che, comunque, la parte a carico della Confederazione potesse venire aumentata; ma il delegato alla difesa nazionale economica — cui spetta la responsabilità dei provvedimenti necessari in questo campo — ha sollecitato il Cantone a procedere alla costituzione dei depositi in questione e al Cantone è pure già stata addebitata la prima quota annuale di Fr. 168.025,—.

L'acquisto del materiale di medicazione sarà fatto direttamente dalla Confederazione, che provvederà a ripartirlo fra i Cantoni e ad incassare le rispettive quote. La fornitura del materiale era già prevista per il maggio 1963: il Cantone

è quindi già in ritardo di un anno. Diversi Cantoni, fra i quali Zugo, Svitto, Grigioni e anche altri, hanno già provveduto a mettere a disposizione della Confederazione i locali, e i depositi sono in via di costituzione.

Per queste considerazioni di fatto, la Commissione della Gestione ritiene di proporre al Gran Consiglio l'approvazione del messaggio del Consiglio di Stato del 28 aprile 1964 e del relativo disegno di decreto legislativo che lo accompagna, così come presentati.

*Per la Commissione della Gestione :*

D. Visani, relatore

Agustoni — Antognini — Boffa —  
Borella — Coppi — Generali, per le  
conclusioni — Giovannini — Gu-  
scetti M. — Pelli — Rossi-Bertoni

---